



5D\_34/2017

**Sentenza del 23 marzo 2017**  
**Il Corte di diritto civile**

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,  
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

**A.** \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

**contro**

**B.** \_\_\_\_\_,  
patrocinato dall'avv. Diego Olgiati,  
opponente.

Oggetto

protezione della personalità, torto morale,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2017  
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del  
Cantone Ticino.

## **Considerando:**

che con decisione 14 ottobre 2016 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione promossa da A.\_\_\_\_\_ per ottenere da B.\_\_\_\_\_ il pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi quale riparazione del torto morale arrecatole da alcune affermazioni proferite dal convenuto e dal suo legale nel corso di una causa di risarcimento danni introdotta dalla stessa attrice in seguito ad un incidente della circolazione tra le parti;

che con sentenza 15 febbraio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.\_\_\_\_\_ e confermato la decisione pretorile;

che, nella misura in cui A.\_\_\_\_\_ pretende la riparazione del torto morale per essere stata invitata a "promuovere la causa a Mendrisio", secondo la Corte cantonale vi è regiudicata e su questo punto la petizione avrebbe finanche dovuto essere dichiarata inammissibile;

che, per quanto concerne invece le altre affermazioni ("malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto] si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della signora A.\_\_\_\_\_", "si tratta di un ricorso chiaramente defatigatorio e temerario, senza alcun costrutto di alcun genere", "temerarietà dell'opposizione [al precetto esecutivo]"), secondo il Tribunale d'appello A.\_\_\_\_\_ non ha dimostrato di aver subito una lesione della personalità tanto grave – oggettivamente e soggettivamente – da giustificare l'assegnazione di un'indennità in riparazione del torto morale (v. art. 28a cpv. 3 CC e 49 CO);

che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 16 marzo 2017 A.\_\_\_\_\_ ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di condannare B.\_\_\_\_\_ a rifonderle fr. 10'000.-- oltre interessi;

che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria (v. sentenza 5A\_536/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 1.3 con rinvii) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);

che in tali condizioni è effettivamente soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);

che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali severe esigenze di motivazione: la ricorrente lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio ed un eccessivo formalismo, ma si limita però a semplicemente opporre la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (affermando di aver sufficientemente comprovato la grave sofferenza patita ed osservando come il Tribunale d'appello avrebbe d'altronde potuto assumere d'ufficio ulteriori mezzi di prova);

che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

**per questi motivi, il Presidente pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è inammissibile.

**2.**

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

**3.**

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 marzo 2017

In nome della II Corte di diritto civile  
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:

La Cancelliera:

von Werdt

Antonini